

ABSTRACT

La conversione dei crediti in capitale di rischio rappresenta una modalità di estinzione delle obbligazioni concordatarie tesa al riassetto della situazione patrimoniale dell'imprenditore mediante l'eliminazione di componenti attive e passive. Essa consente di tacitare le ragioni creditorie di taluni soggetti, riservando l'eventuale liquidità esistente ovvero procurata per il pagamento di altri creditori.

Tale attribuzione, tuttavia, non riguarda partecipazioni già esistenti nel capitale di rischio della società in dissesto – semmai potrebbe interessare titoli dalla stessa detenuti in portafoglio – bensì titoli all'uopo emessi dal soggetto concordatario.

Ciononostante, in ragione dell'assenza di qualunque richiamo alle norme del diritto comune che possa offrire indicazioni precise in merito al procedimento da seguire, nel tentativo di definire un procedimento che si coordini con le discipline societaria e fallimentare, si sono affrontati gli aspetti di maggior rilievo che compongono l'*iter* tipico da rispettare in occasione di operazioni di aumento del capitale.

L'indagine ha quindi affrontato altri e vari problemi come, ad esempio, il contenuto e la natura del piano, la questione dei creditori privilegiati e la determinazione del rapporto di conversione fra debito e capitale.

Infine, si è proposta un'interpretazione che, escludendo le tipiche ipotesi del conferimento di credito e dell'estinzione del debito mediante compensazione, riconduce l'intera operazione ad un unico filo conduttore costituito dalla "Prestazione in luogo dell'adempimento" (art. 1197 c.c.) che, discendente direttamente dagli effetti sulle obbligazioni irradiati dal decreto di omologa ex art. 184 l. fall., porterà al risultato di estinguere, con efficacia soddisfacente, l'obbligazione concordataria così come modificata e conformata.